



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

Via Pioppazze s.n.c, 84087 SARNO (SA) TEL. 081 5136370

PEO: [sae158002@istruzione.it](mailto:sae158002@istruzione.it) PEC: [sae158002@pec.istruzione.it](mailto:sae158002@pec.istruzione.it)

Sito web: <http://www.secondocircolosarno.edu.it>

C.F.80022250650

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - II CIRCOLO-SARNO  
Prot. 0004396 del 14/12/2021  
01-01 (Uscita)

Al Direttore S.G.A.

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola

**Oggetto:** Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il **Decreto Legge n. 172/2021**, allo stato in fase di conversione, ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19, **introduce l'obbligo vaccinale al Personale della Scuola – a tempo determinato e indeterminato - a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Il contenuto dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Il DL n. 44/2021 prevede che **la vaccinazione può essere omessa o differita** “*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2*”. **La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.**

**In caso di inadempimento dell'obbligo si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.**

**Qualora** entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, **a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a)** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b)** l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c)** la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d)** l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera **c)**, ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del Dirigente Scolastico. Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e **d)** determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il Dirigente Scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.** La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

